

Città metropolitana di Torino

P13342-D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. – Domanda della Società SONOCO ALCORE DEMOLLI S.r.l. di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Cirié, ad uso ciclo produttivo della carta.

Pratica prov. P13342 - ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4349 del 17/07/2023; Codice Univoco: TO-P-10992

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Società SONOCO ALCORE DEMOLLI S.r.l. con sede legale a Tavernerio (CO) Via Urago n. 10, Partita IVA IT01803070133, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 16,5 metri in falda superficiale, in Comune di Cirié località Olivetti Frazione Devesi - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 27 particella 318 - in misura di litri/s massimi e medi 3,1 per complessivi metri cubi annui 97.762 ad uso produzione di beni e servizi per gli usi direttamente connessi con il processo produttivo, da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/05/2023 repertorio n. 58, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
8. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 30/05/2023

